

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, SPAGNOLLI, DELLA PORTA, DALVIT, BOANO, ERMINI, DE ZAN e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1963, n. 151, contenente modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha, tra l'altro, voluto assicurare ai sanitari comunali un trattamento economico base non inferiore al coefficiente 271 dei dipendenti statali e riconosce loro, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

In sede di applicazione della detta legge, essendo sorte perplessità circa la esatta portata della norma, il Ministero della sanità ha ritenuto opportuno chiedere il parere del Consiglio di Stato, che tra l'altro ha rilevato come la disposizione, con cui è riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici il servizio prestato presso altri enti locali, ha carattere di eccezione ed è contenuta solo negli articoli 1 e 3 della legge n. 151; nessun

dubbio, quindi, che essa debba trovare applicazione solo nei confronti del personale sanitario esplicitamente indicato nei due detti articoli.

Poichè, nell'articolo 3 della legge in questione, fra le categorie di sanitari comunali si annoverano soltanto i veterinari condotti, sono rimasti esclusi dal beneficio del riscatto del servizio prestato presso altri enti locali i veterinari comunali capo, i direttori di pubblico macello ed i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria, pur essendo questi effettivamente sanitari comunali, nominati in seguito a concorso.

Al riguardo vi è da considerare che con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, concernente la disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sanità pubblica, si è voluto abolire la distinzione, prima esistente, fra veterinari condotti e non condotti, stabilendo all'articolo 3 che fanno parte dell'ufficio veterinario comunale:

- a) i veterinari condotti addetti al servizio di assistenza veterinaria;
- b) il direttore del macello pubblico;
- c) i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria;
- d) il veterinario comunale capo che dirige l'ufficio veterinario nei comuni dove prestano servizio più veterinari.

A seguito del suaccennato parere del Consiglio di Stato, i veterinari comunali non condotti hanno ottenuto solo il beneficio del trattamento economico base degli altri sanitari (ex coefficiente 271) restando esclusi da quello del riconoscimento del servizio prestato presso altri enti locali.

Appare quindi equo eliminare con apposita norma la prospettata discriminazione, estendendo a tutti i veterinari comunali i benefici previsti dalla citata legge n. 151.

Tale il fine dell'articolo unico del presente disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151, sono estesi ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria, nominati in seguito a concorso.